

Principio lavorista

IL PRINCIPIO LAVORISTA

Art. 1.1 Cost.

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro

Art. 4 Cost.

1. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

Art. 35 Cost.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

Principio lavorista

- Il lavoro come fondamento della democrazia (art. 1 Cost.)
 - né irrilevante espressione di retorica costituzionale
 - né scelta politica di classe (“fondata sul lavoro” e non “di lavoratori”: respinto emendamento Amendola)
 - ma come ogni attività o funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società (art. 4.2 Cost.)
 - in cui si riassume la libertà e la dignità della persona:



Principio lavorista

- Il **collegamento** dell'art. 4 Cost. con gli articoli
 - 1 Cost.: lavoro a fondamento della democrazia;
 - 2 Cost.: lavoro quale diritto fondamentale dell'uomo tramite cui egli realizza la sua personalità
 - 3 Cost.: sul lavoro si basa la pari dignità sociale

 - 35 ss. Cost.: la tutela del lavoratore sia come singolo come nella sua dimensione collettiva
 - sindacati (art. 39); sciopero (art. 40); collaborazione dei lavoratori alla gestione aziendale (art. 46)

 - 41 ss. Cost.: intervento dello Stato nell'economia per correggere squilibri e distorsioni del mercato

Principio lavorista

Il diritto al lavoro come diritto sociale e non soggettivo

- **Non diritto soggettivo perfetto** verso lo Stato per ottenere e conservare un posto di lavoro perché in contrasto con la libertà d'impresa (art. 41.1 Cost.)
- Ma **obbligo (norma precettiva) a che lo Stato intervenga** nel mercato per raggiungere la piena occupazione (norma promozionale)
 - adottando programmi e controlli a fini sociali (art. 41.3 Cost.) senza però funzionalizzare la libertà d'impresa
 - espropriando imprese di preminente interesse generale che riguardino servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio (art. 43 Cost.)
 - corrispondendo un'indennità ai disoccupati involontari (art. 38.2 Cost.)

Principio lavorista

Il lavoro come libertà

- Diritto di scegliere liberamente la propria attività lavorativa: subordinata o autonoma (non imprenditoriale tutelato da art. 41 Cost.)
 - **diritto di accedere al lavoro**, senza subire limiti irrazionali o lesivi della propria dignità (“essere senza prole” (C. cost. 332/2000), attestazione condotta morale (C. cost. 391/2000); piuttosto verifica requisiti d’idoneità (C. cost. 428/2008)
 - diritto-dovere di svolgere un lavoro corrispondente alle proprie **capacità professionali** (art. 35.2 Cost.)
 - **libertà di circolazione dei cittadini lavoratori UE** (art. 45.1 TFUE) per diritto di «**cercare un lavoro**, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro” (art. 15.2 CDFUE)

Principio lavorista

LIBERTA' D'EMIGRAZIONE

Art. 35.4 Cost.

[La Repubblica] riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

- La **libera circolazione** dei lavoratori dipendenti e autonomi (libertà di stabilimento)
- La libertà di emigrazione **diversa dalla libertà di espatrio**
 - possibilità d'imporre agli emigranti limiti ulteriori fino a negare loro il diritto di espatrio (C. cost. 26/1957)
- La tutela del **lavoro italiano all'estero** (art. 35.4 Cost.)

Principio lavorista

LA TUTELA DEL LAVORO SUBORDINATO

- La particolare tutela del lavoro subordinato da parte della Repubblica che
 - **cura la formazione e la crescita professionale** dei lavoratori (art. 35.2 Cost.)
 - “promuove e favorisce gli **accordi e le organizzazioni internazionali** [OIL] intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro” (art. 35.3 Cost.)
 - indispensabili nella globalizzazione dell’economia

Principio lavorista

LA TUTELA DEL LAVORO NELLA FASE ISTITUTIVA

- L'intervento dello Stato nella fase istitutiva del rapporto di lavoro
 - **Collocamento pubblico gratuito** (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)
 - agenzie di collocamento private registrate per lavoro interinale (art. 603-bis c.p. contro caporalato)
 - collocamento obbligatorio per **categorie protette**
 - introduzione **contratti di lavoro a tempo determinato** atipici e flessibili (apprendistato: l. 92/2012) ai fini della **tutela del lavoro e non degli occupati stabilmente**
 - squilibrio tra iper-protezione degli occupati a tempo indeterminato e precarietà degli occupati a tempo determinato = flexicurity

Principio lavorista

LA TUTELA DEL LAVORO DURANTE IL SUO SVOLGIMENTO

- La tutela del lavoro durante il suo svolgimento come materia di diritto pubblico e non privato
 - **dignità, sicurezza e salubrità** delle condizioni di lavoro (artt. 34, 41 e 117.3 Cost.) (l. 626/1994; d.lgs. 81/2008, 106/2009)
 - **giusta retribuzione** “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36.1 Cost.)
 - identificata negli accordi collettivi di lavoro così estesi *erga omnes* ovviando alla mancata attuazione dell’art. 39.4 Cost. (v. infra)
 - assegni familiari
 - diritto alla **previdenza sociale** in caso d’infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38.2 Cost.)

Principio lavorista

- **durata massima** giornata lavorativa stabilita dalla legge (art. 36.2 Cost.): 40 ore settimanali + 8 straordinario salvo durata inferiore stabilita in sede contrattuale (artt. 3-4 d.lgs. 66/2003)
- diritto irrinunciabile al **riposo settimanale** (art. 36.3 Cost.)
 - anche non domenicale, salvo motivi religiosi (Cass. 21209/2016; in Germania incostituzionale apertura dei negozi consecutivamente nelle quattro domeniche di Avvento)
- diritto irrinunciabile a **ferie annuali retribuite** (art. 36.3 Cost.)
 - monetizzabili nel privato ma non nel pubblico
- tutela diritti fondamentali **nel posto di lavoro**
 - Statuto dei lavoratori (l. 300/1970)
 - divieto discriminazioni in luogo di lavoro (d.lgs. 216/2003)

Principio lavorista

LA TUTELA DEL LAVORO NELLA FASE ESTINTIVA

(Art. 24 Carta sociale europea)

- Il diritto dei lavoratori alla stabilità del lavoro
 - a) diritto a essere licenziati per **valido motivo soggettivo o oggettivo**
 - b) diritto di **ricorso** ad un organo imparziale
 - processo del lavoro; divieto dimissioni in bianco; decorrenza prescrizione dei diritti dalla fine del rapporto
 - c) «diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un **congruo indennizzo** o altra **adeguata riparazione**»

Principio lavorista

La disciplina dei licenziamenti individuali per i nuovi assunti nelle aziende con più di 15 dipendenti

(l. 604/1966; art. 18 l. 300/1970 modificato con ll. 92/2012 e 183/2014)

- Limite 15 dipendenti contestato dalla Corte costituzionale perché oggi aziende con pochi dipendenti possono avere un consistente volume d'investimenti e di affari (183/2022)
- **LICENZIAMENTO PER RAGIONI DI DISCRIMINAZIONE:** sindacale, politica, orientamento sessuale, lingua, personali (disabilità, causa matrimonio o genitorialità)
 - sempre **reintegrazione** (**tutela reale «forte»**) + retribuzioni non corrisposte

Principio lavorista

- **DISCIPLINARI** (SOGGETTIVO): «determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro” (art. 3 l. 604/1966) per giusta causa (illecito penale) o giustificato motivo (violazione obblighi contrattuali)
 - reintegrazione + risarcimento (eccezione) se il lavoratore dimostra in giudizio (**tutela reale attenuata**) che il fatto
 - ✓ non è stato commesso
 - ✓ non ha rilievo disciplinare o sia giuridicamente irrilevante
 - ✓ è punito dal contratto di lavoro con sanzione conservativa anziché espulsiva
 - risarcimento (regola) in tutti gli altri casi (**tutela indennitaria o obbligatoria**): limite 12-24 mensilità dichiarato però incostituzionale (C. cost. 194/2018, 150/2020)

Principio lavorista

- **ECONOMICI** per giusta causa o giustificato motivo OGGETTIVO dovuto a «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (art. 3 l. 604/1966)
 - reintegrazione obbligatoria (C. cost. 59/2021) se il motivo è – anche non manifestamente (C. cost. 125/2022) - insussistente
 - risarcimento (12-24 mensilità) se il motivo non è manifestamente insussistente (**tutela discrezionale**)
- Diversa disciplina per i **licenziamenti collettivi** (>5 dipendenti), non soggetti a giusta causa o giustificato motivo

Principio lavorista

LA PARTICOLARE TUTELA DEI LAVORATORI DEBOLI I diritti delle donne lavoratrici

- **Pari diritti** e, a parità di lavoro, **stessa retribuzione** del lavoratore (art. 37.1 Cost.; l. 903/1977)
 - solo dal 1963 ammesse in magistratura e carriera diplomatica
 - di fatto permane il *gender pay gap*
- Condizioni di lavoro tali da consentire l'adempimento della essenziale **loro funzione familiare e di madre** (art. 37.1 Cost.)
 - divieto di licenziamento perché sposate o madri (l. 7/1963)
 - **tutela e sostegno della maternità** (d.lgs. 151/2001): congedo di maternità; riposi giornalieri; congedo per malattia; congedo parentale; astensione dal lavoro; divieto di lavoro notturno
 - anche del padre lavoratore (l. 53/2000; C. cost. 385/2005)

Principio lavorista

I diritti dei lavoratori minori

- «La Repubblica tutela il lavoro dei minori, con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla **parità di retribuzione**» (art. 37.3 Cost.)
 - divieto di lavori pesanti e pericolosi (d.lgs. 345/1999)
- «La legge stabilisce il **limite minimo di età** per il lavoro salariato» (art. 37.2 Cost.)
 - 16 anni, salvo eccezioni (d.lgs. 345/1999)

Principio lavorista

I diritti degli inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari

- Diritto al **mantenimento** e alla **assistenza sociale** (art. 38.1 Cost.)
- “Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale” (art. 38.3 Cost.)
 - legge quadro n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
 - collocamento mirato (l. 482/1968 e 68/1999)
 - incostituzionalità limiti insegnanti di sostegno (C. cost. 80/2010)
 - tutela estesa ai **minorati**: la legislazione sui portatori di handicap (l. 104/1992)

Principio lavorista

IL DOVERE AL LAVORO

Art. 4.2 Cost.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

- Il dovere al lavoro quale obbligo **non solo morale ma anche giuridico** presuppone l'adempimento da parte dello Stato del diritto al lavoro
 - tranne prestazioni personali ex art. 23 Cost. in circostanze eccezionali (guerra, pericolo, epidemia)
 - non limita diritto di sciopero (art. 40 Cost.)
- Il lavoro secondo
 - le proprie possibilità (assistenza per inabili ex art. 38.1 Cost.)
 - la propria scelta (disoccupazione intellettuale)

Principio lavorista

IL DIRITTO D'ASSOCIARSI IN SINDACATI

Articolo 39.1 Cost.

L'organizzazione sindacale è libera.

- **La libertà di organizzazione sindacale**

- libertà d'istituire e (non) aderire una **pluralità di sindacati** per categoria in reazione al corporativismo fascista, salvo
 - a) **divieti**: giudici (ma Associazione Nazionale Magistrati)
 - b) **limiti**: militari (C. cost. 120/2018) e polizia di Stato
- libertà d'organizzazione interna (C. cost. 87/1992) per categoria o per territorio
- esercizio nel luogo di lavoro dell'attività sindacale tramite r.s.u. (aperte ai sindacati che negoziano anche se non firmano contratti: C. cost. 231/2013) e tutela dei dirigenti sindacali (l. 300/1970)

Principio lavorista

I contratti collettivi di lavoro

Articolo 39 Cost.

2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
 3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica
 4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
- La **mancata attuazione** dell'art. 39.2 Cost.: motivi politici

Principio lavorista

- I sindacati
 - **non associazioni registrate** con personalità giuridica di diritto pubblico in grado di stipulare contratti collettivi aventi efficacia *erga omnes*
 - **ma associazioni non riconosciute** che stipulano contratti collettivi di diritto comune estesi *erga omnes ex artt. 36.1 Cost. e 2099.2 c.c.* (retribuzione fissata in via equitativa dal giudice)
 - contrattualizzazione del pubblico impiego (d. lgs. 29/1993)
 - l'Agencia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- L'ampliata competenza dei contratti collettivi di lavoro nazionali di primo livello e – soprattutto – aziendali e territoriali di secondo livello
- Rappresentatività e ruolo (politico?) dei sindacati

Principio lavorista

IL DIRITTO DI SCIOPERO

Art. 40 Cost.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano

- Diritto riconosciuto, anche in assenza delle previste legge regolatrici, in forza dell'immediata precettività dell'art. 40 Cost.
- Diritto individuale ad esercizio collettivo
 - diritto di non aderire allo sciopero ex art. 4 Cost.
- **Soggetti:** lavoratori subordinati (pubblici e privati), autonomi, professionisti e piccoli imprenditori
 - vietato a: militari, polizia di Stato e penitenziaria
- La **serrata** dei datori di lavoro: illecito non penale ma contrattuale

Principio lavorista

L'attuazione dell'art. 40 Cost.

- La rimozione giurisprudenziale dei limiti penali al diritto di sciopero, ammesso per finalità
 - dapprima solo **SALARIALI E CONTRATTUALI** (C. cost. 29/1960)
 - poi **ECONOMICO-SOCIALI** (politiche sociali) (C. cost. 123/1962)
 - infine **POLITICHE** (C. cost. 290/1974) come libertà
 - tranne che diretto al sovvertimento dell'ordine costituzionale o a ostacolare funzioni organi rappresentativi

Principio lavorista

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. 146/1990)

- Unica legge sull'esercizio del diritto di sciopero approvata dopo nascita COBAS e crisi controllo sindacati confederali
- *Ratio*: contemperare diritto di sciopero con diritti costituzionali della persona alla: vita; salute; libertà; sicurezza; circolazione; assistenza e previdenza sociale; istruzione, comunicazione
 - applicazione ai lavoratori pubblici e privati
 - estensione dello sciopero ai lavoratori autonomi (es. avvocati: C. cost. 171/1996) e piccoli imprenditori
 - natura non individuale ma sindacale del diritto di proclamazione dello sciopero

Principio lavorista

- Obblighi di
 - procedura di conciliazione
 - motivazione
 - garanzia prestazioni minime indispensabili
 - reato di interruzione di pubblico servizio; precettazione
- Sanzione in caso di revoca spontanea
- **Commissione di garanzia**: poteri regolativi, di conciliazione, sostitutivi e sanzionatori